



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE SICILIA



Viale Ugo La Malfa, 122 90147 PALERMO
CENTRALINO: 091.680.84.02 Telefono diretto 0916806462
Fax 0916808462

Indirizzo Internet: www.lnd.it

e-mail: disciplinare.sicilia@lnd.it
pec disciplinare@indsicilia.legalmail.it



STAGIONE SPORTIVA 2013/2014
COMUNICATO UFFICIALE N° 568 C.D.T. 50
DEL 17 GIUGNO 2014

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

1.1. UFFICI DEL COMITATO REGIONALE

Di seguito si riportano i numeri telefonici, il numero di fax, gli indirizzi di posta elettronica e gli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) dei singoli Uffici di questo C. R. Sicilia

AFFARI GENERALI Fax 091-6808498

Giattino Fabio
Lo Nigro Aldo
Porzio Franco

091 6808 422
091 6808 421
091 6808 438

sicilia.affarigenerali@lnd.it
sicilia.affarigenerali@indsicilia.legalmail.it (PEC)

ATTIVITA' AGONISTICA L.N.D. Fax 091-6808497

Costantino Wanda

091 6808 405

attivitaagonistica@indsicilia.legalmail.it (PEC)

ATTIVITA' AGONISTICA S.G.S. Fax 091-6808498

Cusimano Giusy

091 6808 419

sicilia.sgs@figc.it
sicilia.sgs@indsicilia.legalmail.it (PEC)

CAMPI SPORTIVI Fax 091 6808498

Bonsangue Giuseppe

091 6808 424

settoreimpiantisicilia@lnd.it
settoreimpianti@indsicilia.legalmail.it (PEC)

COMMISSIONE DISCIPLINARE Fax 091 6808462

disciplinare.sicilia@lnd.it
disciplinare@indsicilia.legalmail.it (PEC)

CONTABILITA' Fax 091 6808494 - 498

Giannopolo Calogero
Lo Iacono Lia

091 6808 408
091 6808 428

sicilia.amministrazione@lnd.it
sicilia.amministrazione@indsicilia.legalmail.it (PEC)

GIUDICE SPORTIVO Fax 091 6808496

Boatta Simona	091 6808 463	sicilia.giudicesportivo@Ind.it giudicesportivo@Indsicilia.legalmail.it (PEC)
----------------------	--------------	--

SEGRETERIA Fax 091 6808497

Gatto Maria	091 6808 409	gatto@Ind.it gatto@Indsicilia.legalmail.it (PEC)
Cinquemani Francesco	091 6808 425	sicilia.segreteria@Ind.it sicilia.segreteria@Indsicilia.legalmail.it (PEC)
Lo Sicco Laura	091 6808 440	crInd.sicilia01@figc.it sicilia.segreteria@Ind.it

COMMISSARI DI CAMPO

Lo Sicco Laura	091 6808 440	laura.losicco@Indsicilia.legalmail.it (PEC)
-----------------------	--------------	--

SETTORE TECNICO Fax 091 6808498
--

Saccà Giovanni	091 6808 433	sicilia.settoretecnico@Ind.it
-----------------------	--------------	--

TESSERAMENTO LND fax 091 6808498

Cutrera Giovanni	091 6808 410	
Sconzo Giulio	091 6808 423	sicilia.tesseramento@Ind.it sicilia.tesseramento@Indsicilia.legalmail.it (PEC)

UFFICIO REGIONALE CALCIO A CINQUE Fax 091 6808495
--

Bevilacqua Silvio	091 6808 406	
Mendola Paolo	091-6808 475	sicilia.dr5@Ind.it sicilia.dr5@Indsicilia.legalmail.it (PEC)

UFFICIO REGIONALE CALCIO FEMMINILE Fax 091 6808498

Mistretta Giuseppe	091 6808 473	
Cutrera Giovanni	091 6808 410	sicilia.femminile@Ind.it femminile@Indsicilia.legalmail.it (PEC)

Si ribadisce inoltre che **il nuovo indirizzo di posta elettronica** della Commissione Disciplinare Territoriale è il seguente:

disciplinare.sicilia@Ind.it

Si comunica altresì che la commissione disciplinare territoriale è fornita di posta elettronica certificata PEC il cui indirizzo è:

disciplinare@Indsicilia.legalmail.it

1. GIUSTIZIA SPORTIVA

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

APPELLI

La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dal Dott. Pietrantonio Bevilacqua e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti tra i quali l'ultimo anche con funzioni di Segretario, con la partecipazione del rappresentante A.I.A., A.B. Consagra Pietro, si è riunita il giorno 17 giugno 2014 ed ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento n° 214/A

A.S.D. FORTITUDO CAMARO (ME) appello avverso squalifica fino al 6 aprile 2019 calciatore sig. Francesco Venuti - Gara III Cat. Fortitudo Camaro/Stella San Leone 2013 del 06/04/2014 - C.U. n° 58 del 11/04/2014 della Delegazione Provinciale di Messina

Con il proposto appello la società Fortitudo Camaro contesta la decisione impugnata, chiedendone la revoca o, in subordine, una riduzione in termini più equi. Contestualmente chiede che venga disposta l'audizione del calciatore squalificato in contraddittorio con il direttore di gara e chiede che vengano assunti dei testi al fine di dimostrare la non veridicità di quanto riportato in referto.

La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente rileva che il reclamo in questione è inammissibile sotto due profili.

Innanzitutto lo stesso risulta essere stato proposto oltre i termini di cui all'art. 46 comma 4 del C.G.S il quale stabilisce in maniera tassativa che i ricorsi di secondo grado devono essere proposti alla Commissione disciplinare entro *il settimo giorno successivo alla pubblicazione del comunicato ufficiale* con il quale è stata resa nota la decisione che si intende impugnare.

Ragion per cui il reclamo in questione doveva essere proposto entro e non oltre il 18 aprile 2014 atteso che il provvedimento impugnato è stato pubblicato sul C.U. n. 58 dell'11 aprile 2014.

A parte quanto sopra il reclamo in questione sarebbe inammissibile poichè lo stesso non risulta essere stato sottoscritto.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale dichiara inammissibile il proposto reclamo. Dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

DEFERIMENTI

La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dal Dott. Pietrantonio Bevilacqua e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti tra i quali l'ultimo anche con funzioni di Segretario, con la partecipazione del rappresentante A.I.A., A.B. Consagra Pietro, si è riunita il giorno 17 giugno 2014 ed ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento 255/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società ASD Busetto (63629)

Sig. Grasso Giovanni (Presidente all'epoca dei fatti)

N°9 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 3^ categoria 2012/2013.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 18/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 04/02/2014 prot. 11.835 Proc.63 pf 13-14, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno inviato memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva per tabulas la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori prima evidenziati. Obbligo che è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate sia dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale, considerato che la ASD Buseto è già stata sanzionata per analoga inadempienza con decisione pubblicata sul C.U. 408 CDT 29 del 19/03/2013, applica:

l'ammenda di € 540,00 alla società ASD Buseto (63629);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi due a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Grasso Giovanni;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Altesi Leonardo, Badalucco Andrea, Criscenti Rosario Roberto, Guarano Vito, Messina Massimo, Poma Giovanni, Sansica Antonino, Savalli Massimo, Virgilio Giuseppe, tesserati per la società' deferita all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento 256/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società ASD Città di Piana (933170)

Sig. Plescia Natale (Presidente all'epoca dei fatti)

N°4 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 3^ categoria 2012/2013.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 18/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 04/02/2014 prot. 11.836 Proc.63 pf 13-14, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva.

All'udienza dibattimentale è comparso il sig. Plescia Natale, presidente della società, il quale ha prodotto certificazione medica del calciatore Scalia Lorenzo ma ha altresì dichiarato di non avere trovato nei propri archivi le ulteriori certificazioni richieste.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva per tabulas la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità

sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate sia dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale dispone di non procedere nei confronti del calciatore Scalia Lorenzo e applica:

l'ammenda di € 150,00 alla società ASD Città di Piana (933170);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Plescia Natale;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Mangiaracina Francesco, Spera Giuseppe, Mannino Francesco, tesserati per la società deferita all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento 257/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società ASD Inter Club Villasmundo (740724)

Sig. Valenti Rosario (Presidente all'epoca dei fatti)

N°5 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 3^a categoria 2012/2013.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 18/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 04/02/2014 prot. 11.837 Proc.63 pf 13-14, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse ma la società ha inviato memorie difensive allegando la sola certificazione medica relativa al calciatore Abramo Andrea.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva per tabulas la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei rimanenti calciatori in argomento. Obbligo che è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate sia dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale:

dispone di non proceder nei confronti del calciatore Abramo Andrea;

considerato che la ASD Inter Club Villasmundo è già stata sanzionata per analoga inadempienza con decisione pubblicata sul C.U. 61 CDT 5 del 10/09/2013, applica:

l'ammenda di € 240,00 alla società ASD Inter Club Villasmundo (740724);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Valenti Rosario;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Cacciaguerra Marco, Greco Giancarlo, Mandurino Gabriele, Trigilio Luigi, tesserati per la società deferita all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento 258/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società ASD La Vigneta (935284)

Sig. Maggio Massimo (Presidente all'epoca dei fatti)

N°5 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 3^a categoria 2012/2013.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 18/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 04/02/2014 prot. 11.838 Proc.63 pf 13-14, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno inviato memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva per tabulas la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate sia dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

l'ammenda di € 250,00 alla società ASD La Vigneta (935284);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Maggio Massimo;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Amoruso Stefano, Di Marco Antonio, Lombardo Giuseppe, Marino Tony, Scordo Simone, tesserati per la società' deferita all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento 259/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società ASD Modicana (936464)

Sig. Carpentieri Girolamo (Presidente all'epoca dei fatti)

N°21 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 3^a categoria 2012/2013.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 18/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 04/02/2014 prot. 11.839 Proc.63 pf 13-14, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno inviato memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva per tabulas la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità

sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate sia dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

l'ammenda di € 1.050,00 alla società ASD Modicanese (936464);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Carpentieri Girolamo;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Angelico Davide, Assenza Carmelo, Carpenzano Andrea, Caschetto Gianmarco, Di Raimondo Angelo, Di Raimondo Rosario, Di Rosa Ferdinando, Florida Gabriele, Galfo Pierluca, Giannone Paolo, Girasa Alessandro, Iachininoto Alessandro, Macaudo Alessio, Modica Domenico, Nicastro Marco, Profetto Simone, Savarino Salvatore, Scarso Stefano, Scollo Corrado, Scucces Davide, tesserati per la società deferita all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento 260/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società ASD Piedimonte Etneo (934496)

Sig. Fichera Alfredo (Presidente all'epoca dei fatti)

N°7 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 3^a categoria 2012/2013.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 18/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 04/02/2014 prot. 11.840 Proc.63 pf 13-14, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse ma hanno inviato memorie difensive allegando le certificazioni mediche relative a tutti i calciatori deferiti.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale dispone di procedere nei confronti della società ASD Piedimonte Etneo, del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Fichera Alfredo, dei calciatori Pennisi Luigi, Romeo Leonardo, Torrisi Giovanni, Turiano Marco, Valastro Giuseppe (1984), Vecchio Carmelo, Vitello Marco, tesserati per la società deferita all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento 261/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società ASD Ramet (936418)

Sig. Rizzo Francesco (Presidente all'epoca dei fatti)

N°16 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 3^a categoria 2012/2013.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche

finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 18/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 04/02/2014 prot. 11.841 Proc.63 pf 13-14, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno inviato memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva per tabulas la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate sia dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

l'ammenda di € 800,00 alla società ASD Ramet (936418);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Rizzo Francesco;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Dama Giuseppe, Felice Leone, Giacobbe Antonino, Giunta Stefano, Lombardo Giuseppe, Lombardo Matteo, Messina Antonino, Previti Samuele, Saija Giuseppe, Salmeri Gaetano, Sergente Mirko, Torre Amedeo, Torre Antonino, Trimarchi Leonardo, Visalli Antonino, Visalli Giorgio, tesserati per la società' deferita all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento 262/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società ASD Real Casale (934290)

Sig. Norato Angelo (Presidente all'epoca dei fatti)

N°3 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 3^a categoria 2012/2013.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 18/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 04/02/2014 prot. 11.842 Proc.63 pf 13-14, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva.

All'udienza dibattimentale per le parti deferite è comparso il sig. Lombardo Peppuccio, munito di delega di rappresentanza acquisita agli atti, il quale ha prodotto le certificazioni mediche dei calciatori deferiti.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale dispone di prosciogliere tutte le parti deferite dagli addebiti ascritti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento 263/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società ASD San Giorgio Vicari (936909)

Sig. Calato Francesco (Presidente all'epoca dei fatti)

N°11 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 3^a categoria 2012/2013.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 18/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 04/02/2014 prot. 11.843 Proc.63 pf 13-14, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno inviato memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva per tabulas la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate sia dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

l'ammenda di € 550,00 alla società ASD San Giorgio Vicari (936909);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Calato Francesco;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Alaimo Giovanni, Balsamello Filippo, Balsamello Santi, Calato Alessandro, Castelli Rosario, La Monica Antonino, Lo Cacciato Pierpaolo, Primavera Alessandro, Provenzano Antonino Simone, Provenzano Giuseppe, Reres Giuseppe, tesserati per la società' deferita all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento 264/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società ASD Campanarazzu (914723)

Sig.ra Bacelliere Macarro Anna Maria (Presidente all'epoca dei fatti)

N°5 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 3^a categoria 2012/2013.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 18/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 04/02/2014 prot. 11.844 Proc.63 pf 13-14, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno inviato memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva per tabulas la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori prima evidenziati. Obbligo che è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate sia dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale, considerato che la ASD Buseto è già stata sanzionata per analoga inadempienza con decisione pubblicata sul C.U. 111 CDT 9 del 08/10/2013, applica:

l'ammenda di € 660,00 alla società ASD Campanarazzu (914723);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig.ra Bacelliere Macarro Anna Maria;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei Cali Emanuele, Cavallaro Natale, Corsetti Giuseppe, Riccardi Antonino, Siciliano Giovanni, tesserati per la società' deferita all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Il Presidente della Commissione
Disciplinare Territoriale
Avv. Ludovico La Grutta

Pubblicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 17/06/2014

**Il Segretario
Maria Gatto**

**Il Presidente
Sandro Morgana**